

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

153° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 29 LUGLIO 1980

INDICE

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) *Pag.* 3

Commissioni di vigilanza, indirizzo e controllo

Questioni regionali *Pag.* 14

Commissioni d'inchiesta

Belice *Pag.* 16

CONVOCAZIONI *Pag.* 17

COMMISSIONI RIUNITE**5ª (Bilancio)****e****6ª (Finanze e tesoro)****MARTEDÌ 29 LUGLIO 1980****Seduta antimeridiana**

Presidenza del Presidente della 6ª Comm.ne
SEGNANA

Intervengono il ministro delle finanze Reviglio e il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Azzaro.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, concernente disposizioni in materia tributaria » (988)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame degli articoli del decreto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Segnana ricorda che il Governo aveva presentato al termine della precedente seduta un emendamento, sostitutivo dell'articolo 8, secondo il quale le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli del decreto non si sarebbero dovute applicare alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1980 nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto presidenziale n. 633 del 1972, e successive modificazioni, derivanti da contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Fino al 31 dicembre 1980, stando al nuovo testo dell'articolo 8 in parola, rimarrà fermo il disposto dell'articolo 12, comma quinto, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge

n. 102 del 1977. Gli adempimenti previsti dagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni, relativamente alle operazioni di cui ai commi precedenti, effettuate nel mese di dicembre 1980, dovranno essere eseguiti entro lo stesso mese.

Le Commissioni riunite accolgono il testo sostitutivo proposto dal Governo.

Si passa all'esame dell'articolo 9. Su di esso, oltre ad un emendamento 9.1, dei senatori Pistolese ed altri, i senatori Pistolese e Vitale presentano, rispettivamente, gli emendamenti 9.2 e 9.3, di analogo contenuto, in base ai quali le nuove aliquote stabilite con il decreto-legge in esame, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si intendono « definitive », secondo l'emendamento 9.2, « permanenti », secondo l'emendamento 9.3.

Il presidente Segnana fa presente che emendamenti quali il 9-bis dei senatori Cipellini ed altri, e il 9-bis/A, dei senatori Pollastrelli ed altri, di analogo contenuto (che intendono sottrarre agli effetti dell'IVA i prestiti dei soci di cooperative, anche se imprenditori), andrebbero più opportunamente riformulati come norme modificatrici della legislazione delegata che disciplina la materia.

Il senatore Pollastrelli, illustrando l'emendamento 9-bis/A (tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo il 9) sottolinea che esso ha essenzialmente lo scopo di sostenere le imprese cooperative; si dichiara poi d'accordo sull'opportunità di dare mandato alla Presidenza, in sede di coordinamento, di studiare la redazione tecnicamente più opportuna per le modifiche che si propongono.

Il senatore Cipellini illustra l'emendamento 9-ter, istitutivo di un ulteriore articolo aggiuntivo in base al quale il quarto comma dell'articolo 34 del decreto presidenziale numero 633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni dovrebbe essere sostituito in modo da prevedere che i soggetti di cui ai precedenti commi dello stesso articolo 4 ab-

biano la facoltà di optare per la detrazione nel modo normale o entro il 31 gennaio di ciascun anno o all'atto della dichiarazione annuale.

Il senatore Pollastrelli illustra l'emendamento 9-ter/A di contenuto equivalente all'anzidetto emendamento 9-ter.

Il senatore Cipellini illustra poi l'emendamento 9-quater, anch'esso istitutivo di un articolo aggiuntivo di tenore analogo all'emendamento (9-quater/A), presentato dai senatori comunisti, illustrato quest'ultimo dal senatore Bonazzi. In particolare il senatore Bonazzi pone in evidenza che l'emendamento, che intende agevolare le cooperative edilizie impegnate nella costruzione di alloggi di tipo economico, riflette l'orientamento delle centrali cooperative ed avrebbe ricevuto un assenso di massima da parte del Ministro del lavoro.

Il presidente Segnana fa presente che il Governo, ove fosse accolta l'idea di rendere permanenti le aliquote agevolate, a carattere temporaneo, di cui all'articolo 9, presenterebbe un proprio emendamento modificativo dell'articolo.

Quindi il relatore, senatore Berlanda, si dichiara contrario all'emendamento 9.1 presentato dai senatori del MSI-DN, favorevole agli emendamenti 9.2 e 9.3, riservandosi comunque di esaminare l'emendamento che il Governo ha preannunciato sulla materia; dichiara altresì di rimettersi al Governo sugli emendamenti 9-bis e 9-bis/A; si dichiara favorevole agli emendamenti 9-ter e 9-ter/A; si rimette al Governo sugli emendamenti 9-quater e 9-quater/A.

Il sottosegretario Azzaro, dichiarando di comprendere le finalità degli emendamenti 9.2 e 9.3, propone una diversa formulazione in base alla quale le aliquote stabilite con il decreto-legge in esame, che sostituiscono quelle vigenti per un periodo determinato, si applicano anche dopo la scadenza del periodo stesso. Si dichiara contrario all'emendamento 9.1; sull'emendamento 9-bis fa presente che esso (e quindi anche l'emendamento 9-bis/A, di analogo tenore) appare in contrasto con la sesta Direttiva comunitaria, accolta nel nostro ordinamento giuridico, in base alla quale è preclusa l'adozione

di ulteriori agevolazioni fiscali rispetto a quelle in vigore al momento dell'adozione della Direttiva medesima. Si dichiara invece parzialmente favorevole sugli emendamenti 9-ter e 9-ter/A, per i quali peraltro propone un testo alternativo che stabilisca che i soggetti di cui all'articolo 34 del decreto presidenziale n. 633 hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione per iscritto all'ufficio competente entro il 31 gennaio. Tale comunicazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso. Si dichiara infine contrario agli emendamenti 9-quater e 9-quater/A in quanto essi allargherebbero eccessivamente la platea dei potenziali titolari del beneficio riferendo lo stesso al solo requisito della mutualità.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 9.1. Sugli emendamenti 9.2, 9.3 e sul testo alternativo proposto dal Governo si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori De Sabbata, Bonazzi, Visentini, Colella, Pistolese e il presidente Segnana.

In particolare i senatori De Sabbata e Bonazzi pongono in evidenza che il testo alternativo proposto dal Governo si qualifica nel senso di lasciare inalterato il carattere transitorio delle aliquote già fissate per un periodo determinato. Il senatore Visentini osserva che appare più chiaro stabilire che le nuove aliquote si intendono definitive. Il senatore Colella si riserva di ritornare in Assemblea sulla più complessiva tematica dei criteri che hanno presieduto all'accorpamento delle aliquote. Il senatore Pistolese, dando atto al sottosegretario Azzaro di una maggiore disponibilità nel valutare le proposte d'iniziativa parlamentare, afferma che appare più precisa la formulazione dell'emendamento 9.2 rispetto a quella alternativa proposta dal Governo.

Dopo ulteriori brevi interventi del relatore Berlanda (che si dichiara favorevole agli obiettivi che si intendono raggiungere con gli emendamenti all'esame) e del presidente Segnana, il sottosegretario ritira l'emendamento alternativo proposto in precedenza. Le Commissioni riunite accolgono

pertanto l'emendamento 9.2, risultando così assorbito l'emendamento 9.3.

Viene successivamente accolta la nuova formulazione dell'articolo 9 risultante dalla modifica testè votata.

In ordine agli emendamenti 9-bis e 9-bis/A, il senatore Pollastrelli pone in evidenza che si tratta di una agevolazione intesa ad incentivare la cooperazione escludendo dagli effetti dell'IVA il computo di interessi la cui corresponsione non viene fatta a favore di percettori che esercitano abitualmente attività di intermediazione finanziaria; inoltre l'oratore fa presente che la sesta Direttiva comunitaria, richiamata dal sottosegretario Azzaro, non può derogare al principio stabilito dall'articolo 45 della Costituzione, in base al quale lo Stato deve promuovere ed incentivare la cooperazione.

Il senatore Pistolese si dichiara contrario agli emendamenti 9-bis e 9-bis/A in quanto a suo avviso la Costituzione tutela la cooperazione nella fase di avvio e non invece nello svolgimento delle attività sociali, le quali ultime dovrebbero svolgersi in regime di parità per tutti gli operatori, a prescindere dalla forma sociale prescelta.

Il senatore Scevarolli pone in evidenza che gli emendamenti tendono ad equiparare la posizione dei soci di cooperative, non lavoratori dipendenti, a quella dei soci lavoratori dipendenti; insiste pertanto per l'accoglimento delle modifiche.

Il sottosegretario Azzaro ribadisce la sua contrarietà alle proposte sottolineando che il loro accoglimento si porrebbe in netto contrasto con gli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria recependo la sesta Direttiva; pertanto si andrebbe certamente incontro ad una procedura, anche giurisdizionale davanti alla Corte di giustizia de L'Aja, di blocco dell'operativa della norma.

Il senatore De Sabbata dichiara che l'argomentazione proposta dal sottosegretario Azzaro non può essere accolta in quanto tende a proporre un rapporto gravemente deformato nei rapporti tra principi costituzionali e diritto comunitario. Ribadisce che i principi costituzionali, nel caso di specie quelli posti dall'articolo 45 della Carta fondamentale, hanno comunque prevalenza rispetto alle norme comunitarie.

Il presidente Segnana osserva che dai principi di cui all'articolo 45 della Costituzione non può farsi discendere meccanicamente una agevolazione del tipo di quella in discussione. Pertanto — a suo avviso — la legislazione statale potrebbe ben agevolare la cooperazione, nel rispetto dell'articolo 45 in parola e nell'ambito dei criteri posti con la sesta Direttiva comunitaria.

Il senatore Lai, contrario anch'egli agli emendamenti 9-bis e 9-bis/A, osserva che essi agevolano soltanto i soci imprenditori ed appaiono quindi in contrasto con l'articolo 1 e con l'articolo 3, punto 3, del decreto delegato n. 601 del 1973.

Posti ai voti gli emendamenti 9-bis e 9-bis/A vengono respinti.

Dopo interventi dei senatori Bonazzi (che insiste per la votazione dell'emendamento 9-ter/A), Scevarolli (che ritira l'emendamento 9-ter ed aderisce al testo alternativo proposto dal Governo) e del sottosegretario Azzaro (che ribadisce l'opportunità di offrire ai soggetti di cui all'articolo 34 del decreto presidenziale n. 633 del 1972 una sola facoltà di opzione, entro il 31 gennaio), le Commissioni riunite accolgono il testo proposto dal Governo in sostituzione dell'emendamento 9-ter/A, istitutivo di un articolo aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 9.

Le Commissioni riunite, su proposta del senatore Scevarolli, decidono quindi di accantonare momentaneamente l'esame degli emendamenti 9-quater e 9-quater/A.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Il senatore Anderlini illustra l'emendamento 10.1, soppressivo dell'intero articolo. Afferma che, l'articolo ripropone una importante questione di principio: infatti, a suo avviso, la natura della norma non giustifica in alcun modo il suo inserimento nella decretazione di urgenza in esame. Sul piano del merito osserva poi che una lettura attenta dell'articolo 8 della legge n. 729 del 1961 non conduce alla conclusione dell'estensione anche ai contratti di subappalto e di fornitura delle agevolazioni a suo tempo previste per i contratti di appalto. Comunque, prosegue l'oratore, ci troviamo di fronte ad una proposta di sanatoria le cui dimensioni quantitative sfuggono completamente alla percezione del Parlamento. Concludendo di-

chiara che il Gruppo della sinistra indipendente annette una grande importanza all'atteggiamento che sarà assunto su questo articolo e che costituirà un punto di riferimento qualificante per decidere sull'atteggiamento complessivo da tenere nei confronti del decreto-legge in esame.

Il senatore Pistolese si dichiara a favore della soppressione dell'articolo, ponendo in particolare rilievo che non si comprende perchè non si debba far luogo al rimborso per le somme già pagate.

Il senatore Colella, richiamando una circolare del Ministero delle finanze del marzo 1980, pone in evidenza che la materia è oggettivamente controversa e su di essa vi sarà presto una pronuncia definitiva della autorità giudiziaria; giudica comunque inopportuno un intervento legislativo in materia.

Il senatore De Sabbata si associa alle considerazioni svolte dal senatore Anderlini, sottolineando che ci si trova di fronte ad una sorta di condono fiscale surrettiziamente inserito nella decretazione di urgenza in esame.

Il relatore Berlanda si rimette al Governo.

Il sottosegretario Azzaro, ricapitola ampiamente i termini della questione, ricordando in particolare come fino al 1973, sulla base di alcune circolari della Direzione generale competente, le ditte subappaltatrici e titolari di contratti di fornitura furono ricomprese nell'ambito dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge n. 729 del 1961.

La norma in esame — sottolinea il rappresentante del Governo — presenta oggettivi caratteri di urgenza e di necessità in quanto intende risolvere in radice un contenzioso di difficile quantificazione e rientra perfettamente nelle finalità di una decretazione di urgenza.

Il senatore Visentini — col quale concorda poi il senatore Colella — osserva che appare più opportuno rimettere la decisione della questione all'autorità giudiziaria, senza introdurre ulteriori elementi i cui effetti potrebbero complicare anzichè semplificare il problema. Consente comunque sul fatto che non si tratta di materia che necessiti di una decretazione d'urgenza.

Secondo il senatore Carollo, invece, l'interpretazione data dall'amministrazione fi-

nanziaria all'articolo 8 della legge n. 729 del 1961 è sostanzialmente conforme alle finalità che intendeva raggiungere il legislatore; a suo avviso è pertanto opportuno mantenere l'articolo 10.

Il senatore Scevarolli preannuncia che il Gruppo socialista voterà a favore dell'emendamento soppressivo.

Le Commissioni riunite accolgono infine la proposta del senatore Anderlini, soppressiva dell'intero articolo 10; gli emendamenti 10.2 e 10.3 risultano quindi preclusi.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Si rinunzia alla illustrazione, per assenza dei presentatori Crollanza ed altri, dell'emendamento 11.1, e quindi il senatore Pistolese illustra l'emendamento 11.2 (che modifica la misura dell'aumento di imposta previsto dal primo comma dell'articolo) nonchè gli emendamenti 11.3, 11.4 e 11.5 relativi al secondo ed al terzo comma, sostenendo tra l'altro che gli aumenti delle imposte di confine fissati dal Governo sono privi di valide argomentazioni economiche perchè vi sono molti altri beni che gravano in modo più pesante sulla nostra bilancia dei pagamenti (ad esempio, i prodotti del settore agro-alimentare).

Dopo che il relatore Berlanda ed il sottosegretario Azzaro hanno espresso parere contrario sugli emendamenti testè illustrati, gli stessi, messi ai voti vengono respinti dalle Commissioni riunite, che approvano quindi l'articolo 11 senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Si rinunzia alla illustrazione dell'emendamento 12.1, dei senatori Crollanza ed altri; indi il senatore Pistolese illustra due emendamenti (12.2 e 12.4) tendenti ad alleviare l'aumento di imposta previsto dal Governo; l'oratore afferma tra l'altro che, proprio in un momento nel quale è insistente la ricerca di fonti energetiche alternative, l'uso del gas metano dovrebbe essere agevolato. Dopo i pareri contrari del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti, messi ai voti, vengono respinti dalle Commissioni riunite, che approvano l'articolo 12 senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Il senatore Ricci auspica che, qualora la norma venga modificata, il Governo provveda immediatamente a dare istruzioni agli uffici competenti, agevolando in tal modo il lavoro delle imprese che debbono assolvere al tributo. Il senatore Bacicchi dubita che una circolare ministeriale possa invitare gli uffici a disattendere la norma di un decreto-legge: ritiene infatti che l'unica azione corretta da parte del Governo sia quella di emanare immediatamente un decreto-legge sulla tassazione dell'alcool, che ponga nel nulla il tentativo sperito infelicamente con l'attuale provvedimento.

La seduta sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 12,35.

Il senatore Pistolese illustra l'emendamento 13.1, soppressivo dell'articolo. Ricordando la situazione di crisi del settore vitivinicolo, sottolinea che il Parlamento ha recentemente approvato provvedimenti di agevolazione proposti dal Ministro dell'agricoltura; si registra quindi un netto contrasto tra la politica agricola e quella fiscale seguita dal Governo. L'oratore illustra quindi sei emendamenti subordinati con i quali si propongono successive crescenti misure dell'imposta fino al valore di 240 mila lire per ettanidro.

Il senatore Beorchia illustra quindi un emendamento di tenore analogo a quello da ultimo citato, affermando che la misura indicata potrebbe trovare una larga base di consenso, prendendo altresì in considerazione le disposizioni di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Il senatore Granzotto illustra poi un altro emendamento di tenore analogo ai precedenti, facendo tra l'altro rilevare che lo spropositato aumento in esame, senza precedenti, nella nostra storia tributaria, varrà solo ad incrementare l'evasione; insiste quindi sulla difficoltà nella quale verranno a trovarsi le piccole e medie imprese con vantaggio per le maggiori industrie del settore.

Altri due emendamenti, tendenti anch'essi a portare la misura dell'aliquota al valore di 240 mila lire, vengono illustrati dai senatori Anderlini e Fosson.

Il senatore Scevarolli illustra a sua volta un emendamento da lui presentato assieme ad altri senatori socialisti, con il quale il valore in questione viene portato a lire 360 mila per ettanidro; la misura è posta in connessione con un successivo emendamento all'articolo 15 che fissa una più agevole rateizzazione per il contribuente.

Il senatore Scardaccione illustra quindi un emendamento, aggiuntivo di un comma, con il quale si esclude dall'applicazione dell'imposta di fabbricazione l'alcool etilico proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione dell'uva prodotto e detenuto in quantità complessiva non superiore a 500 litri nei locali adibiti a cantina, da aziende agricole individuali o associate. Lo oratore spiega che la norma proposta vale ad agevolare i piccoli produttori, consentendo un regime di parziale liberalizzazione della distillazione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente Segnana avverte che le Commissioni riunite 5ª e 6ª torneranno a riunirsi nel pomeriggio, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 13,30.

Seduta pomeridiana

*Presidenza del Presidente della 6ª Comm.ne
SEGNANA*

Intervengono i ministri delle finanze Reviglio e del tesoro Pandolfi ed il sottosegretario di Stato per le finanze Azzaro.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, concernente disposizioni in materia tributaria » (988)

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame.

Interviene il senatore Beorchia il quale, nell'illustrare un emendamento all'articolo 13 da lui proposto unitamente ai senatori Cipellini, Gualtieri e Fosson, inteso a ridurre l'imposta di fabbricazione sull'alcool etilico da lire 600 mila ad ettanidro a lire 300 mila, precisa che tale iniziativa non vuole porsi in contrasto con la generale manovra di politica economica operata dal Governo. Nell'invitare, quindi, il senatore Scardaccione a ritirare il proprio emendamento, si dichiara disponibile a considerare favorevolmente proposte che, attraverso l'aumento di altri prelievi, compensino il minor gettito che l'emendamento proposto comporta in modo da non alterare il gettito complessivo.

Prende quindi la parola il ministro Reviglio il quale, nel ricordare che il decreto fiscale si inserisce in una più generale manovra di politica economica volta a contenere lievemente la domanda interna e a espandere le esportazioni, sottolinea che per realizzare tali obiettivi l'entità delle nuove imposte è minima, in quanto rappresenta solo un terzo dei 3.350 miliardi complessivi del prelievo.

In particolare il ministro Reviglio sottolinea che le imposte di fabbricazione sugli alcoli in Italia sono tra le più basse del mondo e che i prezzi al consumo degli alcoli hanno subito una lievitazione pari ai due terzi dell'aumento generale dei prezzi. Pertanto, nonostante il notevole rialzo dei prezzi al consumo provocato dall'aumento dell'imposta di fabbricazione, i prezzi saranno egualmente inferiori a quelli di altri Paesi. Tuttavia il ministro Reviglio dichiara la disponibilità del Governo a proposte di correzione intese a riduzioni di imposta purchè accompagnate da contestuali proposte di entrate suppletive. Il ministro Reviglio, quindi, illustra una serie di emendamenti agli articoli successivi del decreto-legge in esame.

Un emendamento all'articolo 15 tende, tra l'altro, a dilazionare fino a 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto la denuncia delle giacenze degli alcoli, e ad articolare la differenza di imposte sulle quantità dichiarate in due rate uguali, senza interessi, scadenti il 31 ottobre ed il 31 dicembre 1980. Due emendamenti aggiuntivi

(articoli 19-bis e 19-ter) prevedono il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione, subordinato alla presentazione di apposita cauzione, mentre un ulteriore emendamento aggiuntivo (art. 19-quater) prevede le sanzioni nel caso di ritardato pagamento.

Un altro emendamento aggiuntivo consente l'applicazione dei contrassegni di Stato sui recipienti contenenti i prodotti alcoolici prima dell'estrazione dei prodotti stessi dai magazzini, previa prestazione di adeguata cauzione. Un ulteriore emendamento aggiuntivo riguarda l'utilizzazione di serbatoi metallici per i distillati alcoolici. Un ultimo emendamento costituisce una interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1165, circa la parola « perdita », intesa nel significato tecnico di dispersione.

Il ministro Reviglio conclude affermando che con tali emendamenti si viene incontro alle esigenze di tutte le categorie interessate.

Dopo una richiesta di chiarimenti, rivolta, dal presidente Segnana, al ministro Reviglio, interviene il senatore Ferrari-Agradi il quale nel dichiarare il proprio apprezzamento per l'operazione complessiva di politica economica condotta dal Governo e nel dare atto delle ulteriori modificazioni migliorative proposte, sottolinea che l'emendamento all'articolo 13 illustrato dal senatore Beorchia, rappresenta una mediazione e un punto di equilibrio fra le tante proposte di riduzione presentate.

Dopo aver invitato i commissari a convergere sulla proposta di riduzione dell'imposta di fabbricazione a 300 mila lire, si dichiara disponibile ad esaminare con attenzione le proposte di compensazione della diminuzione del gettito, che devono essere presentate dal Governo e non da singoli gruppi politici.

Prende quindi la parola il senatore Carrolo il quale, nel ricordare che ogni variazione di entrata provoca conseguenze sulla spesa, sottolinea l'importanza del problema delle sofisticazioni dei vini e l'urgenza di una indagine fiscale e di polizia al riguardo, sostenendo che, se si riuscisse a colpire il fenomeno delle sofisticazioni, il guadagno degli operatori agricoli sarebbe certamente

maggiore di quello operato con la riduzione di imposta.

Interviene quindi il senatore Colajanni il quale — nell'affermare che l'impostazione adottata dal Ministro delle finanze, indipendentemente dalla manovra complessiva di politica economica su cui i senatori comunisti non sono d'accordo, non è condivisibile in quanto, essendo troppo rigida, non permette ai singoli gruppi politici di apportare contributi migliorativi sui singoli punti — sottolinea che il Governo, nel caso in cui si proceda ad una riduzione di entrate, deve farsi carico di propria iniziativa di ristabilire gli elementi di riequilibrio.

Successivamente il senatore Pistolese chiede di poter acquisire preliminarmente i nuovi emendamenti presentati dal Governo, il quale dimostra di non avere un piano organico; quindi il senatore Scardaccione, nel rilevare che spetta al Governo presentare proposte per riequilibrare complessivamente il gettito fiscale, dichiara di insistere nel proprio emendamento che viene incontro alle esigenze del mondo agricolo e che costituisce la strada per realizzare la liberalizzazione della distillazione in Italia.

Dopo un intervento del presidente Segnana, il senatore Bonazzi prende atto della disponibilità del Ministro circa la diminuzione di imposta e rileva che gli emendamenti presentati dal Governo costituiscono una notevole modificazione del provvedimento sul punto in discussione: pertanto, argomenta poi, essendosi manifestata una volontà governativa di apportare modificazioni, dovendosi evitare che nel frattempo il decreto-legge dispieghi i suoi effetti senza la possibilità di adeguati rimedi amministrativi, occorre che il Governo emani immediatamente un nuovo decreto-legge che, nel revocare le norme previste nell'attuale su questo punto, preveda nuove disposizioni in sintonia con gli emendamenti presentati.

Dopo interventi dei senatori Ferrari-Aggradi e Mitrotti, il relatore Berlanda e il ministro Reviglio si pronunciano sugli emendamenti presentati, dichiarandosi ad essi contrari con esclusione dell'emendamento dei senatori Cipellini, Beorchia, Gualtieri e Fosson. Segue un intervento del senatore

Pistolese, e quindi sono posti ai voti gli emendamenti da 13.1 a 13.6. Non sono accolti. Dopo che un emendamento 13.7 del senatore Triglia ed altri è stato ritirato, si passa all'emendamento 13.7/A dei senatori Pollastrelli ed altri tendente a ridurre l'imposta di fabbricazione a 240 mila lire ad ettanidro.

Il senatore Granzotto, a nome del Gruppo comunista, dichiara di mantenere detto emendamento, e il senatore Anderlini chiede che un suo analogo emendamento venga votato insieme con il 13.7/A; il senatore Mitrotti dichiara poi, a nome dei senatori del MSI-DN di mantenere l'emendamento 13.7/C, e il senatore Fosson ritira l'emendamento 13.7/E.

Ha quindi la parola il senatore Scardaccione il quale dichiara di associarsi all'emendamento che riduce l'imposta di fabbricazione a 240 mila lire per ettanidro, ricordando che i membri della maggioranza su altri articoli hanno votato autonomamente.

Quindi, dopo un intervento del senatore Ferrari-Aggradi il quale ribadisce che i senatori del Gruppo della democrazia cristiana voteranno a favore dell'emendamento dei senatori Cipellini ed altri, sono posti ai voti gli anzidetti emendamenti 13.7/A e 13.7/B in un testo unificato, che non è accolto, risultando precluso l'emendamento 13.7/C.

Posto quindi ai voti l'emendamento 13.8 dei senatori Crollanza ed altri tendente a ridurre l'imposta di fabbricazione a 260 mila lire, non è accolto.

Dopo che l'emendamento 13.9 è stato ritirato si passa all'esame dell'emendamento dei senatori Cipellini ed altri, illustrato dal senatore Beorchia. Dopo un intervento del presidente Segnana per precisazioni, seguono gli interventi dei senatori Granzotto e Anderlini i quali dichiarano a nome dei rispettivi gruppi politici l'astensione sull'emendamento. Quindi il senatore Mitrotti si dichiara contrario, mentre il senatore Fosson precisa di aver ritirato il proprio emendamento in seguito alla disponibilità manifestata dal Governo sugli articoli 14 e 15.

Segue un intervento del senatore Ricci, il quale sottolinea che l'emendamento, frutto di un accordo all'interno delle forze di mag-

gioranza, rappresenta una mediazione tra le esigenze della produzione e le minori entrate. Infine, posto ai voti, l'emendamento è accolto.

Posti successivamente ai voti gli emendamenti da 13. 10 a 13. 12, sui quali il relatore e il Governo esprimono parere contrario, non sono accolti.

Si passa quindi all'emendamento del senatore Scardaccione che tende ad escludere dall'applicazione dell'imposta l'alcool etilico proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione dell'uva in quantità non superiore a 500 litri.

Dopo interventi dei senatori Carollo (che sostiene la improponibilità dell'emendamento, che rappresenta una diminuzione di entrata), Bollini (che afferma la proponibilità dell'emendamento stesso) e, nuovamente, del senatore Carollo, replica il senatore Scardaccione. Quindi il senatore Romeo dichiara a nome dei senatori del Partito comunista il voto favorevole, a condizione che sia mantenuta la quantità dei 500 litri.

Segue l'intervento del senatore Ricci il quale rileva che attualmente l'attività di distillazione costituisce una manifestazione di contrabbando in quanto non è soggetta a nessuna tassazione, e si dichiara quindi contrario all'emendamento del senatore Scardaccione in quanto tenderebbe ad incrementare ulteriormente tale manifestazione.

Posto successivamente ai voti l'emendamento, su cui si dichiarano contrari il relatore ed il Governo, non è accolto.

Quindi non è accolto l'emendamento del senatore Romeo su cui esprimono parere contrario Governo e relatore.

Posto ai voti l'articolo 13 nel testo modificato, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Il senatore Mitrotti illustra un emendamento (14. 1) soppressivo dell'intero articolo, connesso all'emendamento soppressivo dell'articolo 13 già respinto dalle Commissioni riunite; illustra quindi un emendamento (14. 2) soppressivo del solo primo comma.

Su invito del presidente Segnana i due emendamenti, così come altri soppressivi degli altri commi, vengono ritirati, per l'evidente connessione con gli emendamenti sop-

pressivi all'articolo 13. Il senatore Rastrelli illustra quindi un emendamento di modifica formale al secondo comma dell'articolo; illustra inoltre tre emendamenti (14. 9, 14, 10 e 14. 11) che modificano in successive misure la quantità in litri idrati di cui al terzo comma.

Il ministro Reviglio, dopo aver fornito una precisazione si esprime in senso contrario su tutti gli emendamenti e questi vengono respinti dalle Commissioni riunite, le quali approvano quindi l'articolo 14 senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Il senatore Mitrotti illustra un emendamento soppressivo (15. 1), nonché un emendamento modificativo del secondo comma (15. 3).

Il senatore Granzotto illustra un emendamento (15. 8) al secondo comma che fissa a 120 giorni il termine contemplato dalla norma. Due emendamenti infine (15. 10 e 15. 11) modificativi del testo, al terzo comma, sono illustrati dal senatore Mitrotti.

Il relatore Berlanda ed il ministro Reviglio si dichiarano contrari a tutti gli emendamenti presentati.

Gli emendamenti 15. 1 e 15. 3, posti ai voti, vengono respinti dalle Commissioni riunite.

Il presidente Segnana dichiara quindi che verrà posto in votazione l'emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma presentato dal Governo.

Il senatore De Sabbata rileva che la norma, dianzi illustrata, dovrebbe prevedere come *dies a quo* della decorrenza dei termini la data di pubblicazione della legge di conversione piuttosto che quella di entrata in vigore del decreto-legge.

Sul problema si apre un dibattito nel quale intervengono successivamente i senatori Bonazzi, Fosson, Rastrelli e Mitrotti, i quali sottolineano che una modifica della norma proposta dal Governo varrebbe a meglio garantire la certezza del contribuente e l'intelligibilità della norma.

Al termine di tali interventi il presidente Segnana annuncia la presentazione di due subemendamenti all'emendamento proposto dal Governo: uno, proposto dal senatore De

Sabbata, sposta il termine di cui al primo comma a 90 giorni, l'altro proposto dal senatore Mitrotti fa invece riferimento alla data della legge di conversione.

Essendosi il relatore Berlanda rimesso al Governo, il ministro Reviglio si dichiara contrario ad entrambi gli emendamenti; questi — non insistendo il senatore Granzotto sul proprio emendamento — vengono posti ai voti, e respinti dalle Commissioni riunite.

Si passa quindi all'esame di due emendamenti dei senatori Scevarolli, Beorchia ed altri; il primo prevede l'aggiunta delle parole « senza interessi » dopo le parole « differenza d'imposta »; il secondo prevede tre rate anziché due per il versamento alla tesoreria provinciale di cui al terzo comma. Sui due emendamenti il ministro Reviglio esprime parere favorevole per il primo e parere contrario per il secondo.

I due emendamenti, posti ai voti, vengono accolti dalle Commissioni riunite, le quali approvano quindi l'emendamento governativo ai primi due commi dell'articolo, con le modifiche testè introdotte.

Vengono quindi respinti dalle Commissioni riunite gli altri due emendamenti dei senatori Crollanza, Mitrotti ed altri.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 15 nel suo complesso con le modifiche precedentemente apportate.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Il senatore Mitrotti illustra tre emendamenti all'articolo, dei quali il primo soppressivo e i secondi due modificativi del testo.

Dopo l'avviso contrario del relatore e del Governo gli emendamenti, posti ai voti, vengono respinti dalle Commissioni riunite, che approvano quindi l'articolo 16 nel suo complesso, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Il senatore Rastrelli illustra l'emendamento 17.1, soppressivo dell'articolo, presentato dai senatori Crollanza ed altri. Il senatore Mitrotti illustra l'emendamento 17.2 a firma degli stessi presentatori e sostitutivo del testo. Contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, i due emendamenti sono respinti ed è accolto l'articolo 17 nel testo del Governo.

Si passa all'esame dell'articolo 18. Il senatore Rastrelli illustra l'emendamento 18.1, presentato dai senatori Crollanza ed altri, mentre il senatore Mitrotti illustra gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4 e 18.5, degli stessi presentatori. Contrari il relatore ed il sottosegretario Azzaro, sono quindi respinti tutti gli emendamenti, dopo dichiarazione di voto (favorevole) sull'emendamento 18.2, del senatore Rastrelli.

È quindi accolto un emendamento del Governo, aggiuntivo di un comma, illustrato dal sottosegretario Azzaro, dopo che su di esso si sono pronunciati a favore il relatore Berlanda e in senso contrario il senatore Colella.

È poi accolto l'articolo 18, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 19. Il senatore Mitrotti illustra gli emendamenti 19.1 e 19.2, presentati dai senatori Crollanza ed altri. Contrari il relatore Berlanda ed il sottosegretario Azzaro, gli emendamenti sono respinti e l'articolo 19 è accolto senza modifiche.

Si passa all'esame di un emendamento del Governo, istitutivo di un articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 19.

Il senatore Colella illustra un subemendamento all'emendamento del Governo. Si rimette alle Commissioni il relatore, esprime parere contrario il sottosegretario Azzaro e quindi il senatore Colella ritira l'emendamento. Il Sottosegretario fornisce poi chiarimenti al senatore Granzotto, affermando che la norma proposta intende accogliere un ordine del giorno, approvato dalla Camera, che impegna il Governo a predisporre un provvedimento legislativo onde ammettere a pagamento differito le imposte di fabbricazione e l'emendamento, istitutivo di un articolo 19-bis, viene accolto dalle Commissioni.

Sono quindi accolti quattro ulteriori articoli aggiuntivi proposti dal Governo 19-ter, 19-quater, 19-quinquies e 19-sexies, con riserva di eventuale diversa collocazione, da stabilire in sede di coordinamento.

Si passa all'esame dell'articolo 20.

Il senatore Visentini illustra due emendamenti: uno (20.1) è soppressivo dell'arti-

colo, e l'altro (20.4), è sostitutivo del secondo comma. Osserva preliminarmente che la materia non è da regolamentarsi con normativa di urgenza e che è estremamente grave procedere ad incrementi delle aliquote allargando contemporaneamente l'area delle esenzioni. Non si devono poi dare incentivazioni mediante lo strumento di esenzioni fiscali non quantizzabili, mentre si dovrebbe invece ricorrere alla concessione di contributi. Dopo avere affermato che sarebbe auspicabile una tassazione dei titoli di Stato e non una esenzione degli altri titoli, osserva come l'esenzione proposta agevolerebbe ulteriormente quelle imprese che già godono dei vantaggi fiscali derivanti dall'investimento del credito ottenuto in titoli di Stato. Si dovrà quindi riconsiderare in futuro l'intera materia del regime tributario della nuova emissione dei titoli di Stato, per lo meno per quanto riguarda l'imposizione sulle persone giuridiche e, conseguentemente, nell'ottica di un riordino della politica dei tassi, mirare ad una riduzione di quelli dei BOT, ovvero all'erogazione di contributi in luogo della esenzione fiscale.

Il senatore Rastrelli illustra l'emendamento 20.1-a, proponendo di accantonare la votazione dell'articolo in attesa che il Ministro del tesoro fornisca personalmente adeguati chiarimenti. Analoga richiesta avanza il senatore Anderlini, presentatore degli emendamenti 20.1-b, 20.2 e 20.3.

Dopo un intervento del senatore Ferrari-Aggradi ed uno, ulteriore, del senatore Rastrelli, le Commissioni concordano di accantonare l'esame dell'articolo 20, in attesa che il Ministro del tesoro fornisca i chiarimenti richiesti.

Si passa all'esame di due emendamenti (di analogo contenuto) istitutivi di un articolo aggiuntivo dopo il 20, presentati, rispettivamente, dai senatori Cipellini ed altri e dai senatori Bonazzi ed altri, ed illustrati il primo dal senatore Scevarolli ed il secondo dal senatore Pollastrelli. Dopo interventi del relatore Berlanda, del presidente Segnara e dei senatori Bonazzi, Rastrelli e Ricci, si decide di accantonarne l'esame, per permettere ai presentatori una eventuale riformulazione del testo.

Vengono quindi presi in esame altri due emendamenti, istitutivi di un ulteriore articolo aggiuntivo dopo il 20, di contenuto analogo e presentati dai senatori Cipellini ed altri e Bonazzi ed altri. Dopo l'illustrazione del primo emendamento da parte del senatore Scevarolli e del secondo da parte del senatore Bonazzi, su proposta del sottosegretario Azzaro e del senatore Triglia, si decide di accantonarne l'esame onde dar modo di un'ulteriore valutazione e di una eventuale riformulazione del testo.

Si passa quindi all'articolo 21. Il senatore Pollastrelli illustra l'emendamento 21.4, mentre il senatore Anderlini illustra l'emendamento 21.5.

Si sospende l'esame dell'articolo 21 per riprendere l'esame dell'articolo 20, precedentemente accantonato.

Il senatore Anderlini illustra gli emendamenti da lui presentati unitamente al senatore Napoleoni, 20.1-b, 20.2 e 20.3, sottolineando sia gli aspetti di incostituzionalità dell'articolo 20 del decreto-legge n. 288 sia il meccanismo di innesco dell'inflazione che esso verrà a creare. Il senatore Colajanni si dichiara contrario alla soppressione dell'articolo 20; pur reputando più opportuna la concessione di un contributo sugli interessi, anziché un'esenzione fiscale, a suo avviso, il trattamento fiscale differenziato può essere in alcuni casi un valido strumento di intervento al fine del corretto orientamento dei flussi finanziari. Il senatore Mitrotti interviene quindi sull'emendamento 2.1-a, soppressivo dell'articolo, mentre il senatore Rosa ne presenta uno formale al secondo comma.

Il relatore Berlanda, condividendo le finalità che si propone l'articolo 20, si dichiara contrario a tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione di quello presentato dal senatore Rosa e di quello del senatore Visentini, su cui si rimette alla Commissione.

Il ministro Pandolfi si dichiara contrario agli emendamenti soppressivi dell'articolo e contrario agli emendamenti 20.2, 20.3 e 20.4. Dopo aver sottolineato che l'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, per la norma in esame si ricava dal più ampio contesto al quale essa è correlata, osserva che

essa mira sostanzialmente a permettere una più ampia raccolta degli istituti di credito speciale nei confronti del pubblico.

L'obiettivo della norma in esame è dunque quello di permettere a tali istituti una provvista sufficiente, mentre non crede che tale agevolazione, per la sua limitata incidenza, rispetto all'indebitamento diretto del Tesoro, possa influire sul mercato. Per quanto riguarda la possibilità di erogare contributi anziché concedere agevolazioni fiscali, osserva che essa riveste un indubbio interesse, ma che involge problemi di difficile soluzione tecnica.

I senatori Mitrotti e Rastrelli propongono di sospendere la votazione sugli emendamenti all'articolo 20, rinviandola a domani, per poter svolgere un dibattito sulle dichiarazioni del Ministro del tesoro.

Non accolta tale proposta, si passa alla votazione degli emendamenti 20.1, 20.1-a e 20.1-b, tutti soppressivi dell'articolo e presentati, rispettivamente dai senatori Visentini, Crollanza ed altri e dai senatori Anderlini e Napoleoni. Dopo dichiarazioni di voto, favorevoli, dei senatori Anderlini, Vi-

sentini, Mitrotti e Gualtieri ed un invito a ritirare gli emendamenti del ministro Pandolfi — che si riserva di valutare la formulazione di un meccanismo sostitutivo, eventualmente da presentare in Assemblea — i tre emendamenti vengono respinti.

Dopo che il senatore Anderlini ha ritirato l'emendamento 20.2 ed è stato respinto l'emendamento 20.3 dello stesso proponente, è altresì respinto l'emendamento 20.4, del senatore Visentini, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Anderlini. È infine accolto l'emendamento del senatore Rosa e, infine, l'articolo 20, nel testo emendato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente Segnana avverte che le Commissioni riunite 5^a e 6^a torneranno a riunirsi domani, mercoledì 30 luglio, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 22,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente
MODICA*La seduta ha inizio alle ore 16,30.*

Il Presidente, richiamandosi alle comunicazioni rese nella seduta del 16 luglio 1980, informa che nessuna opinione contraria è stata espressa a proposito della restituzione alla Presidenza del Consiglio dei decreti relativi all'ENAM e all'ONAOISI (pervenuti alla Commissione per il parere) affinché essi ritornino alla Commissione con procedura regolare.

Avverte pertanto che procederà all'accennata restituzione.

« Osservazioni sui disegni di legge nn. 179, 209 e 711 (Senato) recanti normative generali sui parchi nazionali e le riserve naturali »

Riferisce il presidente Modica sottolineando preliminarmente la novità e l'importanza del fatto che la Commissione sia stata chiamata dalla Presidenza del Senato ad esprimere osservazioni su alcuni disegni di evidente interesse regionale, in esame presso Commissioni permanenti di quell'Assemblea. Ciò non chiude evidentemente il discorso relativo alla opportunità delle modifiche regolamentari in via di preparazione, per essere poi presentate al Senato e alla Camera, intese ad inserire organicamente la Commissione per le questioni regionali nel complesso degli organi parlamentari. Ma rappresenta indubbiamente un passo avanti verso la parlamentarizzazione di questa Commissione ed una positiva inversione della tendenza a considerarla pressoché esclusivamente come organo di consulenza del Governo.

Nel merito dei tre disegni di legge in esame, il relatore ricorda anzitutto come essi pongano in luce la validità delle ragioni di una espansione dei parchi e delle aree protette, ragioni lucidamente sviluppate nella relazione Melandri alla 9ª Commissione del Senato e sintetizzabili nel concetto secondo cui il periodo attuale esige non più l'attuazione di un mero protezionismo finalizzato alla creazione di santuari della natura, ma una attività volta a realizzare un equilibrio dinamico fra conservazione e sviluppo, in vista di un rapporto globale uomo-ambiente. Così, ponendo al centro della disciplina in questione la necessità di un corretto rapporto fra l'istanza naturalistica e le esigenze della popolazione, potrà essere superata la « paura dei parchi » cui accenna la citata relazione, paura che tante incomprensioni, diffidenze e interessate resistenze ha suscitato in passato.

A questi fini, tuttavia, il punto nodale è costituito dall'abbandono della forma dell'ente pubblico speciale quale strumento di gestione dei parchi nazionali, per affidarli invece alla diretta cura delle Regioni interessate. Senonché, a parte il disegno di legge n. 179, che si muove in quest'ottica (benché non precisi se l'affidamento alle Regioni sia un trasferimento o una delega), gli altri progetti sono entrambi fondati sulla istituzione dell'ente parco e segnano pertanto una linea difforme dall'esigenza sopra indicata, oltre a contraddire l'orientamento, affermatosi nella scorsa legislatura, di ridurre il numero degli enti pubblici.

Dopo avere rilevato che è decisivo, ai fini del superamento delle incomprensioni e delle diffidenze accennate in precedenza, il massimo decentramento della gestione dei parchi, il relatore Modica tiene a sottolineare che simile decentramento non è in contrasto con gli interessi nazionali, giacché le Regioni non sono avulse dallo Stato-ordinamento, ma anzi ne formano parte integrante. In

ogni caso, esistono adeguati rimedi costituzionali per l'eventualità che si profili un conflitto, giuridico o di interessi, fra Stato centrale e Regioni o fra Regioni, anche a proposito della materia in discorso.

La peculiarità della situazione italiana — prosegue il relatore — permette la creazione di un vasto sistema di parchi, nazionali e regionali, gestito sotto la diretta responsabilità di organi rappresentativi delle popolazioni. A suo avviso, una scelta di questo genere, imperniata sul sistema regionale delle autonomie, è in primo luogo valida per motivi di merito, sia perchè il raccordo costituzionalmente corretto con i poteri urbanistici regionali e locali (consistente nella formulazione del piano territoriale del parco) è possibile solo con questa scelta, sia perchè soltanto la partecipazione democratica alle decisioni protezionistiche permette che queste si armonizzino con lo sviluppo economico delle zone protette e incontrino il necessario consenso. Ma è valida anche per ragioni di ordine giuridico e politico.

Essa è infatti l'unica che si ponga realmente in sintonia con il decreto n. 616 del 1977, il quale fornisce una rilettura aggiornata dell'articolo 117 della Costituzione prevedendo fra l'altro il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative sia in materia di parchi che in materia urbanistica, e costituisce d'altronde un testo di rilevanza politica del tutto particolare data la procedura « pattizia » con cui venne elaborato, oltre che per il contesto politico in cui venne approvato (a seguito del primo e insoddisfacente trasferimento di funzioni, avvenuto nel 1972, e della sentenza della Corte costituzionale che lo avallò).

Dopo essersi riferito alle competenze spettanti nella materia in esame alle Regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano, il relatore si sofferma sui principali nodi da sciogliere in una legge quadro sui parchi e le riserve naturali. Anzitutto, la formulazione di principi che assicurino l'autonomia legislativa delle Regioni e al tempo stesso impongano un'efficace protezione della natura. In secondo luogo, la corretta delimitazione dell'attività di indirizzo e coordinamento del Governo, nel senso che essa non

deve sconfinare nel campo dell'amministrazione, la quale è prerogativa inderogabile delle Regioni. Inoltre, la disciplina del concorso di competenze centrali e locali, da organizzare in una struttura centrale in cui siano largamente presenti esperti di alta e provata competenza, che deve restare circoscritto agli aspetti tecnico-scientifici della gestione dei parchi. Ed ancora, la sorte dei parchi nazionali esistenti nonchè i procedimenti mediante i quali il Governo e il Parlamento possono attivare l'iniziativa regionale per l'istituzione di nuovi parchi. Infine i limiti delle riserve di Stato.

Dopo avere criticamente esaminato le principali disposizioni contenute nei disegni di legge in esame, il senatore Modica conclude rilevando ancora una volta l'opportunità del coinvolgimento della Commissione nell'esame dei disegni di legge in titolo, stante l'ampiezza delle implicazioni di rilevanza regionale in essi contenute, ed assicurando che il testo della sua relazione sarà quanto prima messo a disposizione di tutti i membri della Commissione in vista di un dibattito — che si augura approfondito e produttivo — da svolgersi alla ripresa autunnale dei lavori.

Il senatore Gherbez Gabriella richiama la attenzione della Commissione su un punto specifico della disciplina relativa ai parchi marini e cioè al previsto parere del Ministero della difesa, prospettando l'opportunità di accettare questa disposizione solo per casi particolari. Richiama altresì l'attenzione sul problema dei parchi naturali che sono contemporaneamente orti botanici.

Il deputato Fiori Giovannino, dal canto suo, nel compiacersi dell'iniziativa assunta dalla Presidenza del Senato, che ha trasmesso alla Commissione i disegni di legge su cui ha riferito il Presidente in vista di osservazioni da parte della Commissione stessa, chiede che analoga iniziativa venga assunta dalla Presidenza della Camera presso la quale, fra l'altro, giacciono alcuni provvedimenti riguardanti la materia dei parchi.

Il presidente Modica fornisce assicurazioni al senatore Gherbez Gabriella e al deputato Giovannino Fiori.

La seduta termina alle ore 18,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIE-
STA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SO-
CIO-ECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VAL-
LE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI
DEL GENNAIO 1968**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1980

*Presidenza del Presidente
DAL FALCO*

La seduta inizia alle ore 10,30.

**DELIBERAZIONI IN ORDINE A PROPOSTE DI
AUDIZIONI**

La Commissione delibera di tenere seduta, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, i giorni 18 e 19 settembre per l'audizione — rispettivamente — degli Ispettori generali per le zone terremotate succedutisi dal 1968 ad oggi, e del consigliere comunale di Santa Margherita Belice signor Gaetano Gulotta.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLE CEMENTERIE SICILIANE S.p.A.; DEI DIRETTORI GENERALI DEL MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI PER I PROGRAMMI E LO SVILUPPO E PER GLI AFFARI ECONOMICI; DEL PRESIDENTE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

La Commissione ascolta una particolareggiata esposizione dell'ingegner Carlo Pesenti, Presidente delle Cementerie siciliane S.p.A. Rivolgono domande e chiedono chiarimenti

all'ingegner Pesenti: il presidente Dal Falco, i deputati Castoldi, Spataro, Antoni, Pernice, Rubino, Fornasari nonché i senatori Riggio, Bevilacqua, Ottaviani, Fontanari.

Si procede quindi all'audizione dei dottori Cesare Frassinetti e Giuseppe Cavalcanti rispettivamente Direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali per i programmi e lo sviluppo, e per gli affari economici.

Rivolgono domande e chiedono chiarimenti il presidente Dal Falco ed i deputati Castoldi, Rubino, Spataro.

La seduta è quindi sospesa.

(La seduta sospesa alle ore 14, riprende alle ore 15,30).

Prosegue l'audizione del dottor Frassinetti e del dottor Cavalcanti, che rispondono a quesiti del presidente Dal Falco, dei deputati Spataro, Antoni, Castoldi, Pernice, Fornasari e dei senatori Fontanari e Riggio. Ulteriori dati e informazioni saranno trasmessi per iscritto alla Commissione.

Infine, la Commissione ascolta il dottor Gaetano Cortesi, presidente della Cassa per il Mezzogiorno. Rivolgono domande e chiedono chiarimenti: il presidente Dal Falco, i deputati Pernice, Rubino, Spataro, Fornasari e i senatori Segreto e Ottaviani. La Commissione si riserva di convocare il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno per una nuova audizione alla ripresa dei lavori parlamentari.

La seduta termina alle ore 18.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

2^a (Giustizia)

e

11^a (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 30 luglio 1980, ore 12

Commissioni riunite

5^a (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

e

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 30 luglio 1980, ore 10

1^a Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Mercoledì 30 luglio 1980, ore 10

2^a Commissione permanente

(Giustizia)

Mercoledì 30 luglio 1980, ore 10

3^a Commissione permanente

(Affari esteri)

Mercoledì 30 luglio 1980, ore 10

7^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 30 luglio 1980, ore 10

8^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 30 luglio 1980, ore 9,30 e 16,30

9^a Commissione permanente

(Agricoltura)

Mercoledì 30 luglio 1980, ore 17

10^a Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 30 luglio 1980, ore 11

11^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 30 luglio 1980, ore 10

Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radio-televisivi

Mercoledì 30 luglio 1980, ore 17,30

Commissione parlamentare
d'inchiesta sull'attuazione degli interventi
per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968

Mercoledì 30 luglio 1980, ore 17

Comitato parlamentare
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 30 luglio 1980, ore 12